

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3532

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato SPERANZA

*Presentata il 27 febbraio 1975*

### Norma integrativa dell'articolo 53 del codice penale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il dilagare della criminalità ed in particolare della delinquenza politica, organizzata da gruppi eversivi di destra o da altre forze sovvertitrici dell'ordine costituzionale determina un eccezionale allarme sociale ed un grave pericolo per la convivenza civile.

La psicosi è talmente generalizzata in ogni ambiente sociale ed in ogni località del paese che ben possiamo dire di trovarci dinanzi ad un fenomeno mai conosciuto nei passati decenni.

Si è costretti a constatare che da più parti, anche in ambienti progressisti, si pensa ormai all'opportunità di ristabilire la pena di morte e comunque di adeguare l'ordinamento in modo da prevenire e reprimere adeguatamente i gravi reati che si moltiplicano con incessante progressione.

Quel che più atterrisce è l'uso spregiudicato delle armi nei crimini commessi in private abitazioni, presso le banche, negli uffici postali, nella pubblica strada.

La delinquenza odierna si distingue anche perché non esita ad usare il mitra contro chiunque e spesso senza correlazione funzionale con il disegno criminoso.

Il paese esige giustamente che venga protetta la vita di tanti innocenti, mentre ben a ragione le forze di polizia, esposte quotidianamente al rischio della vita, chiedono di potersi difendere.

Purtroppo le norme del codice penale, articoli 52, 53, 54 e 55, che disciplinano l'uso legittimo delle armi, la legittima difesa e le conseguenze dello stato di necessità non sono in questo frangente sufficienti per difendere la incolumità, anzi la vita, di tanti cittadini e dei pubblici ufficiali che ne tutelano la sicurezza.

Si rende dunque necessario, per un periodo di tempo delimitato, consentire l'uso delle armi da parte dei pubblici ufficiali nei confronti di quella odierna pericolosissima delinquenza che non ha scrupolo di usare le armi, senza che gli agenti dell'ordine abbiano il timore di subire procedimenti penali per eccesso colposo, in presenza di interpretazioni e valutazioni assai difformi da parte dell'autorità giudiziaria.

Con le norme proposte non si intende certamente rilasciare una licenza di uccidere, come potrebbe insinuare chi di fatto considera più degna di tutela la vita di un delinquente che non quella di una guardia di pubblica sicurezza o di un comune cittadino.

La non punibilità per l'uso di armi è limitata ai casi in cui esso venga effettuato nei confronti di chi stia per commettere reato minacciando l'uso o facendo uso di armi.

L'estensione della non punibilità anche quando le forze di sicurezza facciano uso di armi nei confronti di chi abbia già tentato o commesso reato facendo uso di armi è giu-

stificata dal fatto che ragioni di sicurezza richiedono nella presente eccezionale congiuntura che coloro i quali fanno uso di armi per commettere reato siano comunque impediti dal commettere ulteriori crimini mettendo in pericolo l'altrui vita.

Non si è ritenuto di dovere limitare a particolari reati l'ambito di applicazione di questa proposta di legge, giacché quel che interessa in questo momento è drasticamente dissuadere il delinquente dall'uso delle armi, qualunque sia la circostanza cui si riferisca.

La proposta può apparire dura, ma è un atto di fiducia negli operatori delle forze di

polizia e una doverosa iniziativa di tutela della loro vita e di quella degli inermi cittadini.

Non vi è alcun dubbio che nei limiti imposti dalla Costituzione è indispensabile adottare provvedimenti che difendano lo stato democratico nato dalla Resistenza, garantendone il prestigio e assicurando l'esercizio delle sue funzioni primarie.

Il limite di due anni consentirà al legislatore, ove la proposta venga accolta, di valutare l'applicazione della legge in questo lasso di tempo e le sue conseguenze sotto l'aspetto della tutela della vita e della sicurezza sociale.

---

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ARTICOLO UNICO.

Per il periodo di due anni a far data dall'entrata in vigore della presente legge non è punibile in alcun caso il pubblico ufficiale che faccia uso ovvero ordini di far uso delle armi per ragioni di sicurezza nei confronti di chi stia per commettere reato, minacciando l'uso o facendo uso di armi o di chi abbia commesso o abbia tentato di commettere reato facendo uso di armi.